

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2380)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALA, DE CAROLIS e COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1975

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di Pretura, prive di titolare da almeno 12 anni

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 101 — ultima parte — del vigente ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle Preture in cui manchi il titolare, le funzioni sono esercitate dal vice pretore onorario, destinato all'ufficio di « reggente » con decreto del Presidente del Tribunale.

Il reggente di cui all'articolo 101 sopra richiamato ha funzioni piene, non solo giurisdizionali, ma anche di dirigenza dell'ufficio. In pratica è come se fosse il titolare che sostituisce.

Attualmente sono in servizio alcuni vice pretori onorari reggenti, in numero di 15 o 16, e lo sono da moltissimi anni, da oltre 12, date le vacanze negli uffici di pretura e dei magistrati minori in genere.

E che svolgano il loro incarico con passione e competenza non può mettersi in dubbio, altrimenti da tempo il loro incarico sarebbe stato revocato.

I reggenti sono retribuiti con una indennità, pari allo stipendio dell'uditore con funzioni, che viene corrisposta a distanza di diversi mesi, essendo liquidata dal Ministero di grazia e giustizia.

Al vice pretore onorario viene richiesto l'impegno di non esercitare la professione avanti alla Pretura in cui è nominato. Comunque la maggior parte dei reggenti ha da tempo abbandonato la professione forense, certamente incompatibile con la reggenza continuativa.

La sistemazione dei reggenti merita di essere benevolmente considerata, in quanto tutti prestano lodevole servizio da molti anni e tutti si troverebbero in difficoltà serie se dovessero affrontare la privazione dell'incarico ed iniziare una nuova attività.

D'altro canto non si deve dimenticare che se verrà approvata la riforma del reclutamento dei magistrati, che prevede un tirocinio triennale dei giovani prima di essere

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

immessi in magistratura, per un eguale periodo di tempo cesserà l'afflusso nei ruoli dei nuovi magistrati, cosicchè la presenza dei reggenti si rileverà, come per il passato e il presente, quanto mai utile.

Pertanto si propone che detto personale sia mantenuto a tempo indeterminato nell'attuale incarico; cioè fino a quando il Consiglio superiore della magistratura lo riterrà opportuno, e comunque non oltre il 65° anno di età.

Si propone di concedere il trattamento di quiescenza e il diritto alle ferie che oggi, non si sa perchè, non hanno, in aperta violazione delle norme costituzionali.

Per ovvii motivi di opportunità si è limitato il beneficio ai reggenti che siano in servizio da almeno 12 anni e che non esercitino la professione forense.

Si spera nel benevolo esame e nell'accoglimento del presente disegno di legge, anche perchè in caso positivo verrà ad essere sanata una situazione di fatto che ha avuto origine nella guerra, situazione che è destinata a non più ripetersi.

È di tutta evidenza che il presente disegno di legge non è in contrasto con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione che prescrive l'obbligo del concorso per l'ingresso in magistratura, perchè i vice pretori onorari reggenti, anche se mantenuti in servizio a tempo indeterminato, rimangono pur sempre magistrati onorari senza assumere lo *status* del magistrato ordinario che la Costituzione intende tutelare, e svolgono solo le funzioni del giudice singolo, come vuole la Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I vice pretori onorari reggenti sedi di Pretura prive di titolare, che, alla data del 1° settembre 1972, esercitavano, da almeno 12 anni, tutte le funzioni del titolare mancante, a sensi dell'ultima parte dell'articolo 101 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che non esercitino la professione forense nè altra attività retribuita, nè l'abbiano esercitata sin dall'inizio delle funzioni giudiziarie, e che non godano di assistenza, previdenza e quiescenza, sono mantenuti nell'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età; ciò anche in caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e in caso di soppressione delle sedi attualmente coperte.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai vice pretori onorari di cui al primo comma è attribuito un assegno di misura pari all'indennità di reggenza attualmente loro corrisposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99, da erogarsi nei modi e nei termini in cui viene erogato lo stipendio all'uditore giudiziario con funzioni. Ai medesimi vice pretori onorari sono estese tutte le disposizioni della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 e successive modificazioni, della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo 90 del vigente Ordinamento giudiziario, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato.

Art. 2.

Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1090 (stipendi ed assegni fissi), e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.